

Torino, (*)

Protocollo n. (*) / A1409B

(*): "segnatura di protocollo
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.130.10/F9.48

Ai Direttori Generali delle ASL
Ai Direttori delle S.C. Medicina
Legale
Ai Direttori S.C. SISP
Ai Direttori di Distretto

Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - art 26 e s.m.i.. Integrazione con le indicazioni operative INPS di cui al messaggio 2584 del 24/06/2020

Si fa seguito alle precedenti note per comunicare che con messaggio 2584 del 24/06/2020 l'INPS ha diramato alcune indicazioni operative interpretative delle norme indicate in oggetto che, sostanzialmente, si possono così riassumere:

1) certificato di malattia per i lavoratori in quarantena.

Viene equiparato a malattia (con non computabilità del periodo di comporto) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, purchè il certificato sia redatto dal Medico di Famiglia a seguito del provvedimento scritto del SISP dell'ASL.

I certificati emessi in precedenza (più precisamente, fino all'entrata in vigore del Decreto, cioè il 17 marzo) in assenza del provvedimento del SISP, sono considerati validi. Dopo l'entrata in vigore del Decreto, è necessario il provvedimento scritto del SISP. Non è necessario il provvedimento SISP per la certificazione dello stato di malattia dovuto a infezione accertata da Covid-19. In quest'ultimo caso, l'INAIL riconosce, quale infortunio, l'infezione Covid-19 contratta in ambito lavorativo in relazione alle categorie maggiormente esposte al rischio. Pertanto, in questo caso, sarà redatta la denuncia/comunicazione d'infortunio, sulla base di un certificato medico di infortunio INAIL, e non il certificato di malattia.

2) certificato di malattia per i lavoratori con riconoscimento di disabilità ai sensi della L.104/92. In questo caso viene equiparato a ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio fino al 31.07.2020 a seguito di presentazione di certificazione medica senza codice nosologico, ma con indicazione della specifica fattispecie prevista dall'art. 26, comma 2 a seconda delle tipologie sotto elencate:

a) lavoratori in possesso del riconoscimento di handicap grave (art. 3, comma 3 L. 104/92): in questo caso è necessaria la certificazione del Medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore attestante che trattasi di lavoratore a rischio rientrante nell'art. 26, comma 2;

b) lavoratori in possesso del riconoscimento di handicap art. 3, comma 1 L. 104/92: in questo caso è necessaria la certificazione del Medico di medicina generale che ha in cura il lavoratore attestante che trattasi di lavoratore rientrante nell'art.26, comma 2 e che si trova in una

situazione di rischio derivante da immunodepressione o esiti di patologie oncologiche ovvero svolgimento delle relative terapie salvavita.

In entrambi i casi su tale certificazione INPS di assenza dal servizio andranno obbligatoriamente inseriti gli estremi relativi al riconoscimento della L.104/92 ovvero la Struttura che lo ha rilasciato (ASL, INPS o Tribunale), la data di rilascio e, alla voce diagnosi, la descrizione della condizione di maggior rischio derivante dalla patologia.

3) certificato di malattia per i lavoratori privi di riconoscimento ai sensi della L.104/92, ma in situazione di rischio certificata dalla S.C. Medicina Legale derivante da immunodepressione o esiti di patologie oncologiche ovvero svolgimento delle relative terapie salvavita: in questo caso è necessaria la certificazione della Medicina Legale, quindi, se riconosciuti i requisiti, il lavoratore porterà la certificazione suddetta al Medico di Famiglia che potrà provvedere alla relativa certificazione sanitaria come alla precedente lettera b).

Per ulteriori informazioni si allega il messaggio INPS 2584 del 24.06.2020

Si invitano i Direttori di Distretto in indirizzo ad inoltrare la presente nota ai Medici di Medicina Generale.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

Referenti:

Bartolomeo Griglio

Stefania Felling

Giovanni Presta

Il Direttore
Dott. Fabio AIMAR
(firmato digitalmente)

Allegati:

1) Messaggio INPS 2584 del 24.06.2020

2) Allegato del messaggio INPS 2584 del 24.06.2020